

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM (94) 64 def.

Bruxelles, il 02.03.1994

94/0066 (CNS)

94/0067 (CNS)

RELAZIONE

sulla situazione del mercato
nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

94/0066(CNS)

che fissa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento
individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono
definitivo della produzione lattiera

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

94/0067(CNS)

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

RELAZIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regime comunitario delle quote lattiere in Italia,
Spagna e Grecia

(presentata dalla Commissione)

**Relazione sulla situazione del
mercato nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari**

Introduzione

Nelle sue proposte di prezzi per il 1991/92⁽¹⁾, presentata al Consiglio nel marzo 1991, la Commissione aveva posto in evidenza il deterioramento del mercato lattiero-caseario, il quale, malgrado una produzione lattiera stabile o quasi stabile, era caratterizzato dalla rapida ricostituzione delle scorte d'intervento.

Poiché l'andamento del consumo comunitario globale mostrava una tendenza alla stabilizzazione e poiché, d'altro canto, le prospettive d'esportazione si rivelavano tutt'altro che incoraggianti (essendo durevolmente peggiorate sui mercati dell'ex-Unione Sovietica e dei paesi dell'Europa centrale, a causa dei recenti sconvolgimenti economici e politici, mentre apparivano incerte sui mercati tradizionalmente importanti del Vicino e Medio Oriente, in seguito alla guerra del Golfo), la Commissione aveva giudicato indispensabile ridurre del 5% i quantitativi globali garantiti, per ripristinare un certo equilibrio nel mercato lattiero. Al fine di scaglionare l'incidenza di tale riduzione sul settore delle carni bovine, il Consiglio aveva adottato per il 1991/92, su proposta della Commissione, una prima riduzione del 2% dei quantitativi esenti da prelievo supplementare.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Evoluzione e futuro della politica agraria comune"⁽²⁾, la Commissione confermava l'analisi suesposta della situazione del mercato lattiero; su questa base, essa riteneva necessaria una riduzione supplementare dei quantitativi globali garantiti e proponeva al Consiglio⁽³⁾, oltre a una riduzione progressiva dei prezzi istituzionali, una proroga (e una semplificazione) del regime di prelievo supplementare, nonché una riduzione del 3% dei quantitativi, da attuare a decorrere dal 1° aprile 1992 in tre periodi di dodici mesi ciascuno, al ritmo dell'1% per periodo.

(1) COM (91) 72 def. dell'1. 3.1991.

(2) COM (91) 258 def. del 22. 7.1991.

(3) COM (91) 409 def. del 31.10.1991.

Il 21 maggio 1992, nel contesto della riforma della politica agraria comune, il Consiglio ha adottato le proposte della Commissione nel settore lattiero⁽³⁾, previo apporto di un certo numero di modifiche⁽⁴⁾. Secondo quanto deciso dal Consiglio, per il periodo 1992/93 non vi sarebbe stata alcuna riduzione dell'1% dei quantitativi, il che confermava il quantitativo globale garantito degli Stati membri che, in data 31 marzo 1992, il Consiglio stesso aveva fissato - con riserva - per detto periodo⁽⁵⁾. Inoltre, sempre secondo il Consiglio, prima che venisse applicata la riduzione dell'1% per ciascuno dei periodi 1993/94 e 1994/95 del regime di prelievo supplementare, la Commissione avrebbe dovuto trasmettergli una relazione sulla situazione del mercato, corredata - se del caso di opportune proposte, per consentirgli di rivedere le decisioni adottate per i due periodi citati. Con la presente relazione si ottempera alla richiesta del Consiglio.

(3) COM (91) 409 def. del 31.10.1991.

(4) Documento del Consiglio n. 6953/92 del 2.6.1992

(5) Regolamento (CEE) n. 816/92 pubblicato nella GU n. L 86 dell'1.4.1992, pag. 83.

1. Andamento della situazione sul mercato comunitario

Nel 1993, la situazione appare caratterizzata da una relativa stabilità dei mercati. Il prezzo di mercato del burro si è dunque mantenuto costante, o quasi, per tutto l'arco dell'anno, malgrado la riduzione del 4,3% del prezzo d'intervento, mentre il prezzo di mercato del latte scremato in polvere, maggiormente fluttuante, ha registrato una lieve flessione solo fine anno. Analogamente, la raccolta di latte si è mantenuta prossima ai livelli dell'anno scorso, malgrado un andamento contrastante a seconda degli Stati membri: il netto calo della produzione lattiera in Spagna e in Italia è stato più o meno esattamente compensato dall'aumento delle consegne negli altri Stati membri.

Questa stabilità di fondo si riflette nell'andamento delle scorte d'intervento, mantenutesi assai prossime ai livelli dell'anno scorso.

Tabella 1 - Interventi sul mercato comunitario (in tonnellate)

	1990	1991	1992	1993
BURRO				
Scorte al 1° gennaio	20 300	250 800	260 800	172.400
Acquisti	250 300	174 000	48 000	32.200
Vendite	19 800	163 900	136 400	44.100
Scorte al 31 dicembre	250 800	260 800	172 400	160.500
LATTE SCREMATO IN POLVERE				
Scorte al 1° gennaio	4 811	333 142	414 383	47.114
Acquisti	337 211	198 570	-	10.709
Vendite	8 880	117 330	367 269	20.873
Scorte al 31 dicembre	333 142	414 383	47 114	36.951

Se l'andamento delle scorte d'intervento riflette la relativa stabilità del mercato e dei prezzi in generale, il loro livello è fortemente influenzato dalle utilizzazioni sovvenzionate, che rappresentano una proporzione considerevole della produzione comunitaria:

Tabella 2 - Utilizzazioni sovvenzionate sul mercato comunitario (in tonnellate)

	1991	1992	1993	Variazione 1993/1992
BURRO (Materia grassa del latte in equivalente burro)				
Intervento (vendita a prezzo ridotto)	93 800	96 200	44 000	-54,3 %
Mercato (aiuto)	<u>344 300</u>	<u>343 900</u>	<u>430 300</u>	+25,2 %
TOTALE	438 100	440 100	474 300	+ 7,8 %
Produzione	1 800 000	1 660 000	1 680 000	+ 1,2 %
Rapporto <u>Utilizz. sovvenz.</u> produzione	24,3 %	26,5 %	28,2%	+ 6,4 %
LATTE SCREMATO IN POLVERE (latte scremato in equivalente LSP)				
Alimentazione animale	955 000	860 000	697 000	-19 %
Caseina	<u>350 000</u>	<u>458 000</u>	<u>346 000</u>	-24 %
Totale (equivalente LSP)	1 305 000	1 318 000	1 043 000	-21 %
Produzione LSP	1 505 000	1 162 000	1 255 000	+ 8 %
Caseina (equivalente LSP)	<u>350 000</u>	<u>458 000</u>	<u>346 000</u>	-24 %
TOTALE (equivalente LSP)	1 855 000	1 620 000	1 601 000	-1,2 %
Rapporto <u>Utilizz. sovvenz.</u> produzione	70 %	81,4 %	65 %	-20 %

Nel 1993, le utilizzazioni sovvenzionate di latte scremato hanno dunque registrato una riduzione di 300.000 t di equivalente LSP. Malgrado l'entità, tale variazione non ha provocato movimenti di rilievo sui prezzi di mercato o sul livello delle scorte di latte scremato in polvere. Contemporaneamente, le esportazioni di quest'ultimo sono diminuite di circa 90.000 t:

Tabella 3 - Esportazioni comunitarie (in tonnellate)

Esportazioni	1991	1992	1993*	Variation
Burro e butteroil	322 000	242 000	220 000	-9 %
Latte scremato in polvere	252 000	390 000	300 000	-23 %

* Stima

Le esportazioni, il cui livello incide direttamente sulla situazione del mercato comunitario, dipendono tanto dalle risorse di bilancio disponibili per il loro finanziamento che dalla situazione del mercato mondiale.

2. Andamento della situazione sul mercato mondiale.

La Comunità ha un peso preponderante sul mercato mondiale, sia in termini di produzione dei principali prodotti e di produzione totale, sia in termini di quote del mercato: tanto nel 1992 quanto nel 1993 gli operatori comunitari hanno infatti occupato approssimativamente il 50% del mercato mondiale, con l'esportazione di oltre 13 Mio di t di equivalente latte (si vedano le tabelle dell'allegato II).

Tabella 4 - Quote CEE del mercato mondiale

Ann	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*
Equivalente latte (in Mio di t)	10	12,8	12,2	11,4	13,8	16,5	14,2	12,4	12,8	13,8	13,2
%	44	48	45	41	48	53	51	47	46	48	47

* Dati preliminari

La stabilità delle esportazioni comunitarie rispecchia quella del mercato mondiale, i cui corsi hanno subito poche variazioni nel 1993.

Tabella 5 - Prezzi Internazionali (USD + FOB)

Prezzi minimi	Burro	Butterroll	Formaggi	LSP
	1 350	1 625	1 500	1 200
1990 1° sem.	1 350 - 1 550	1 600 - 1 900	1 700 - 2 000	1 200 - 1 700
2° sem.	1 350 - 1 500	1 600 - 1 800	1 550 - 2 000	1 300 - 1 500
1991 1° sem.	1 350 - 1 400	1 600 - 1 800	1 600 - 1 900	1 200 - 1 400
2° sem.	1 450 - 1 850	1 675 - 2 250	1 600 - 2 100	1 450 - 1 800
1992 1° sem.	1 350 - 1 600	1 625 - 1 950	1 750 - 2 100	1 550 - 1 900
2° sem.	1 350 - 1 500	1 625 - 1 800	1 750 - 2 100	1 550 - 1 900
1993 1° sem.	1 350 - 1 500	1 625 - 1 800	1 750 - 2 100	1 550 - 2 000
2° sem.	1 350 - 1 500	1 625 - 1 750	1 800 - 1 950	1 500 - 1 750

Tuttavia, a partire dall'ultimo trimestre dello scorso anno, i corsi si sono orientati verso un netto ribasso assestandosi, nel caso del burro e del butteroil, al di sotto dei prezzi minimi GATT. Tale tendenza flessiva riflette una riduzione della domanda internazionale, che a sua volta rispecchia l'andamento negativo del consumo generato dalla recessione economica.

A prescindere dalla congiuntura economica sfavorevole, il mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari resta negativamente condizionato dalla situazione dell'Europa dell'est e del Medio oriente:

- situazione nell'Europa dell'est: lo sbocco principale, costituito dall'ex-URSS e da taluni paesi dell'Europa centrale, è andato perduto; il regresso del consumo e l'esigenza di valute forti hanno inoltre condotto questi paesi ad esportare a prezzi più che concorrenziali; se, al termine delle trasformazioni economiche in atto, dovessero ripresentarsi in maniera durevole sul mercato mondiale, essi lo faranno probabilmente in qualità di esportatori date le loro forti potenzialità agricole;
- situazione in Medio oriente: a parte gli avvenimenti politici costantemente in grado di condizionare questi mercati tradizionali per le nostre esportazioni, la domanda di tali paesi è in gran parte determinata dai prezzi del petrolio, i cui corsi si mantengono bassi.

A questi fattori, che influenzano in genere il mercato mondiale, se ne aggiungono altri propri del settore lattiero, che costituiscono altrettanti segnali preoccupanti per le nostre esportazioni:

- il consumo mondiale di burro, in costante declino, diminuisce secondo un tasso tendenziale del 2% annuo. Tale tendenza è ulteriormente accentuata dall'andamento del potere d'acquisto nell'Europa orientale;
- la produzione di latte e l'offerta sul mercato mondiale di prodotti lattiero-caseari in provenienza dall'Oceania, e in particolare dalla Nuova Zelanda, aumentano di anno in anno (cfr. allegato II).

Anche in assenza di politiche di sostegno, il persistere della riconversione delle aziende zootecniche verso la produzione lattiera e, in particolare, la confermata tendenza all'aumento delle materie grasse del latte a cui si contrappone il regresso del consumo, minacciano la stabilità del mercato mondiale, che appare assai fragile di fronte alla prospettiva della formazione di nuove eccedenze in un prossimo futuro;

- vale infine la pena di sottolineare l'efficacia del programma di conquista dei mercati finanziato dagli Stati Uniti, DEIP (Dairy Export Incentive Programme) specificamente rivolto ai mercati tradizionali della Comunità (cfr. allegato II). Tra il 1990 e il 1993, la quota di mercato mondiale delle esportazioni americane in equivalente latte è passata dall'1,2% al 6,7%.

In definitiva, benché la situazione del mercato mondiale continui a presentarsi stabile, l'effetto combinato del calo della domanda, particolarmente nell'Europa orientale, dell'aumento dell'offerta proveniente dall'Oceania e della crescita delle esportazioni statunitensi costituisce una grave minaccia per il mercato mondiale, che già mostra qualche segno di debolezza: il più evidente è la netta flessione dei corsi che, nel caso del burro e del butteroil, risultano addirittura inferiori ai prezzi minimi GATT.

Nel contesto di un mercato mondiale così fragile, le misure che il Consiglio deve prendere in materia di contenimento della produzione lattiera assumono dunque una rinnovata importanza.

3. Controllo della produzione ed equilibrio del mercato

Nonostante le difficoltà inerenti a qualunque sistema di contingentamento, il regime di controllo della produzione ha dato ottime prove di efficacia. La Corte dei conti, nella relazione speciale n. 4/93, conclude affermando che a partire "dal 1994, la produzione di latte ha subito un'evoluzione avvicinandosi all'equilibrio auspicato tra la produzione e il consumo dei prodotti lattiero-caseari"⁽⁶⁾.

Occorre aggiungere che il ripristino di un migliorato equilibrio non è avvenuto a spese delle nostre esportazioni. È quanto conferma la tabella 4.

(6) GU n. C12 del 15. 1.1994, paragrafo 5.2

Tabella 6 - Applicazione del regime di prelievo supplementare sulle consegne di latte

(in tonnellate)

CE (in t)	Quantitativo: globale garanzia	Quantitativo: suspendue		Assegnazione sulla riserva comunitaria SLOM	Assegnazione sulla riserva comunitaria + 1 %	Quantitativo: disponibile	Quantitativo: consegnati	Divario lordo	Correzione materia grassa	Trasferim. Vendite dirette	Divario netto
	a	b	c	d	e	f=a-b+c+d+e	g	h=g-f	i	j	k=h+i+j
1984/85(1)	99 524 000	-	393 000	0	0	99 917 000	99 293 261	-623 739	142	55 115	-568 482
1985/86(1)	98 078 574	-	393 000	0	0	98 471 574	100 172 744	1 701 170	83	-57 131	1 644 122
1986/87(2)	103 988 574	-	393 000	0	0	104 381 574	105 073 297	691 723	118 735	-8 519	801 939
1987/88(2)	102 096 143	3 778 103	443 000	0	0	98 761 040	99 173 711	412 671	435 882	-265 031	583 522
1988/89(2)	101 059 108	5 396 485	443 000	0	0	96 105 623	97 619 776	1 514 153	408 506	-332 123	1 590 536
1989/90(2)	100 209 222	4 517 603	443 000	502 233	1 039 886	97 676 738	97 947 296	270 558	776 102	-372 628	674 032
1990/91(2)	100 559 222	4 679 486	443 000	502 233	1 039 886	97 864 855	96 781 893	-1 082 962	1 372 861	-402 808	-112 909
1991/92(3)	106 657 695	4 985 666	443 000	600 000	1 039 886	103 754 915	105 209 594	1 454 594	2 029 708	-388 219	3 130 602
1992/93(3)	101 672 029	-	443 000	600 000	1 039 886	103 754 915	n.d.	n.d.	2 254 897	-560 390	n.d.

(a) Art. 5 quater, par. 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(b) Regolamento (CEE) n. 775/87.

(c), (d), (e) Art. 1 del regolamento (CEE) n. 1546/88.

(g) Dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione, stime o dichiarazioni provvisorie per alcuni Stati membri.

(i) Art. 12 del regolamento (CEE) n. 1546/88.

(j) Art. 8 bis del regolamento (CEE) n. 857/84

(1) 10 Stati membri

(2) 11 Stati membri

(3) 12 Stati membri

n.d. non disponibile

Benché questo regime abbia consentito di limitare il consumo delle consegne, nella maggior parte degli Stati membri, la tabella 6, colonna (i), mette in evidenza l'irresistibile ascesa del tenore in materia grassa del latte e le crescenti correzioni che essa genera sui quantitativi consegnati. Questo costante aumento minaccia gravemente l'equilibrio del mercato.

L'andamento del consumo infatti, anche se nell'insieme appare stabile nella Comunità e più genericamente in tutti i paesi sviluppati, varia notevolmente da prodotto a prodotto⁽⁷⁾: per il latte parzialmente scremato, per i prodotti freschi (a basso tenore di grassi) e per taluni formaggi, la domanda cresce al ritmo dell'1-2% all'anno, mentre per il latte intero, i formaggi duri e soprattutto il burro, la domanda accusa una flessione costante al ritmo del 2-2,5% all'anno. Ne conseguono un calo globale del consumo di materie grasse del latte, calo che si aggrava di anno in anno, e continue difficoltà sul mercato del burro, come rivela il prezzo di mercato, che negli ultimi tre anni ha sempre oscillato tra il 90 e il 94% del prezzo d'intervento.

Questa tendenza flessiva del consumo di burro e di materie grasse del latte, che risponde indubbiamente a raccomandazioni dietetiche, è pure dovuta alla concorrenza esercitata dai prodotti limitativi e sostitutivi del burro, che sono meno costosi. Si può anzi affermare che i prodotti concorrenti del burro occupano ormai una posizione dominante sul mercato dei grassi gialli^{(7)↓}.

Trovandosi in una situazione simile, il Canada ha ripetutamente ridotto il contingente di latte destinato alla trasformazione. Gli Stati Uniti, che non disponevano di un regime analogo, hanno ribassato il prezzo di sostegno del burro per ben due volte nel 1992, e nuovamente il 7 luglio 1993, modificando così notevolmente il rapporto di valorizzazione del latte, che si colloca a 7469 USD/t, ovvero 1 096 ECU/t, per il burro ed a 2 280 USD/t, ovvero 1 701 ECU/t, per il latte scremato in polvere.

(7) Cfr. "Evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti" - Quarta relazione della Commissione al Consiglio - COM(93) 34 def. del 5.2.1993.

Un simile deprezzamento del burro può contrastare efficacemente la progressione dei prodotti limitativi e sostitutivi ed ha certamente il merito di stimolare il consumo. Per questo motivo la Commissione ha chiesto al Consiglio, nell'ambito delle proposte-prezzi 1994/95, una riduzione supplementare del 3% sul prezzo di intervento del burro. Non è inutile ricordare a questo proposito, per mostrare gli interessi in gioco, che circa un terzo della raccolta comunitario di latte viene tuttora valorizzato sotto forma di burro, di cui non più del 60% trova ancora uno sbocco al prezzo del mercato.

Inversamente è lecito temere che la svalutazione, spesso considerevole, dei tassi verdi delle monete recentemente sottoposte a riallineamento in seno allo SME provochi un forte rialzo dei prezzi del burro, a detrimento del consumo di questo prodotto negli Stati membri in causa, proprio mentre la solidità di talune monete rischia di condurre il burro all'intervento per mancanza di sbocchi su un mercato reso saturo dal burro proveniente da Stati membri a valuta più debole.

4. CONCLUSIONI

Nel quadro della riforma della PAC, il 21 maggio 1992 il Consiglio ha deciso di procedere, nell'arco di 2 anni, ad un ribasso del 5% del prezzo d'intervento del burro, ed ha adottato il principio di una riduzione del 2% dei quantitativi globali garantiti. Benché il mercato appaia più equilibrato di quanto si potesse temere, esso rimane nondi meno esposto alle stesse minacce già all'epoca individuate.

La stabilità del mercato nel 1993 sembra in gran parte dovuta all'andamento della raccolta di latte, mantenutasi prossima al livello dell'anno scorso, malgrado l'aumento dello 0,6% dei quantitativi globali garantiti deciso dal Consiglio nel mese di maggio. A questo risultato inatteso hanno contribuito il regime di premi alle vacche lattifere, con la conseguente contrazione del patrimonio zootecnico da latte, nonché l'impatto dei programmi nazionali di cessazione della produzione lattiera. In proposito, oltre ai risultati ottenuti dalla Spagna e dall'Italia nel tentativo di ricondurre le rispettive consegne

entro i limiti dei quantitativi globali garantiti, occorre menzionare la situazione nei nuovi Länder tedeschi, la cui produzione lattiera, nel 1993, è di circa il 30% inferiore al quantitativo globale garantito fissato dal Consiglio per questa regione. Considerato il rinnovo e l'incremento del patrimonio zootecnico da latte nei nuovi Länder e, in generale, il proseguimento della ristrutturazione delle aziende, non è più da escludere a breve termine un migliore adeguamento delle consegne al contingente disponibile.

La stabilità del mercato appare d'altronde decisamente fragile di fronte ai preoccupanti segnali che cominciano a manifestarsi. L'andamento prevedibile della raccolta dovrebbe essere evidente a partire dal primo semestre e potrebbe provocare un aumento della produzione del latte scremato in polvere e del burro. Tenuto conto del calo della domanda internazionale, della difficile situazione sul mercato delle caseine e della notevole riduzione delle utilizzazioni sovvenzionate, la ripresa ad un ritmo sostenuto degli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere sembra inevitabile.

Per quanto riguarda il mercato del burro, il calo persistente del consumo, tanto a livello comunitario che mondiale, unito all'irresistibile ascesa del tenore in materia grassa del latte raccolto, danno vita ad un crescente squilibrio, ulteriormente aggravato dalla concorrenza dei prodotti sostitutivi, che beneficiano di un rapporto di prezzi favorevole.

Concludendo, la Commissione ritiene che gli squilibri già evidenti sul mercato rischiano di aggravarsi a breve termine e di condurre ad un profondo deterioramento della situazione. Il mercato più preoccupante resta tuttavia quello del burro, il cui squilibrio strutturale continua ad accentuarsi. Per questo la Commissione ha chiesto al Consiglio una riduzione supplementare del 3% del prezzo d'intervento del burro nell'ambito delle proposte-prezzi 1994/95 tenuto conto della riduzione supplementare del prezzo d'intervento del burro già proposta ai fini di

riequilibrare il mercato, è possibile limitare l'ampiezza della riduzione del 2% dei quantitativi globali garantiti decisa di massima nell'ambito della riforma della pac. La Commissione propone pertanto una riduzione dell'1% dei quantitativi globali garantiti per il periodo 1994-1995 accompagnata, ai sensi di quanto già deciso, da un'indennizzazione e da un programma di aiuti all'abbondono della produzione lattiera, e invita il Consiglio a riesaminare l'opportunità di una diminuzione supplementare dell'1% per il periodo 1995/96, alla luce di una nuova relazione sulla situazione del mercato.

Allegato I

Bilancio burro

	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	(1 000 t) <u>1993</u>
- <u>Scorte al 1° gennaio</u>	<u>124</u>	<u>335</u>	<u>302</u>	<u>240</u>
- pubbliche -	104	251	261	172
- Private -	20	84	41	68
- <u>Produzione</u>	1796	1800	1680	1682
- <u>Importazioni</u>	88	68	48	55
	-----	-----	-----	-----
<u>Disponibilità</u>	2008	2203	2030	1977
- <u>Consumo</u>	<u>1455</u>	<u>1602</u>	<u>1548</u>	<u>1566</u>
- prezzo normale di mercato -	1089	1163	1153	1082
- misure speciali -	366	432	437	467
- <u>Esportazioni</u>	218	321	242	220
- <u>Scorte al 31 Dicembre</u>	<u>335</u>	<u>302</u>	<u>240</u>	<u>208</u>
- pubbliche -	251	261	172	161
- Private -	84	41	68	47

Qui di seguito è indicata l'evoluzione delle misure nazionali di smaltimento e delle esportazioni, unitamente a un raffronto con la produzione di burro.

	<u>1990</u>	<u>1991</u>	(a metà anno) <u>1992</u>	<u>1993</u>
1. <u>Misure nazionali di smaltimento</u> (1000 t)	366	432	437	467
di cui				
- pasticceria e gelateria	292	352	364	392
- organizzazioni senza fini di lucro	37	37	36	37
- burro da cucina	16	19	19	22
- altre destinazioni	21	24	18	16
2. <u>Esportazioni</u> (1000 t)	218	321	242	220
di cui				
- normali	202	101	205	
- a prezzi speciali	5	107	40	
- aiuti alimentari	11	13	5	
3. <u>Totale</u>	584	754	691	687
- in % della produzione	33	43	40	41

Si noti che le utilizzazioni sovvenzionate di burro sul mercato interno e le esportazioni globali, che nel 1990 erano limitate complessivamente al 33 % della produzione di burro, sia nel 1991 che nel 1992 e nel 1993 superavano il 40 % della stessa.

(1) compresa l'ex RDT (DDR) dal 1991.

BILANCIO LATTE SCREMATO IN POLVERE (1000t)

	<u>1990(*)</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>
1. <u>Scorte pubbliche al 1.1</u>	5	333	414	47
2. <u>Disponibilità</u>	1672	1510	1165	1280
di cui				
- produzione	1665	1505	1162	1255
- importazione	7	5	3	25
3. <u>Utilizzazioni comunitarie</u>	1067	1186	1140	994
di cui				
- prezzo di mercato	300	330	335	335
- alimenti per vitelli	767	856	805	659
4. <u>Exportazioni</u>	329	253	390	300
di cui				
- esportazioni commerciali	261	192	291	250
- aiuti alimentari	68	61	99(**)	50
5. <u>Saldo = (2)-(3)-(4)</u>	276	89	326	14
6. <u>Scorte pubbliche al 31.12</u>	333	414	47	37
7. <u>Latte scremato utilizzato per la fabbricazione di caseina (in equivalente LSP)</u>	334	350	458	346

(*) esclusa l'ex RDT (DDR)

(**) di cui 44.000 t per forniture urgenti all'Europa dell'Est

SMALTIMENTO SOVVENZIONATO DI LATTE SCREMATO (1000 t)

	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>
1. <u>MERCATO COMUNITARIO</u>	1166	1288	1317	1043
di cui				
- alimentazione animale	832	939	859	697
- caseina	334	349	458	346
2. <u>Exportazioni</u>	329	253	390	300
3. <u>Totale</u>	1495	1541	1706	1343
4. <u>In % della produzione (polvere + caseina)</u>	75	83	92	84

ALLEGATO II

Raccolta di latte in milioni di tonnellate	1990 (*)	1991	1992	1993 (p)
CEE	100,7	105,4	103,5	102,9
CEI + Paesi baltici ⁽¹⁾	108,2	101,4	90,0	82,1
USA	66,3	66,5	67,5	67,3
Nuova Zelanda	7,4	7,4	7,9	8,1
Australia	6,4	6,4	6,7	7,2

(*) esclusa l'ex RDT

⁽¹⁾ stima della produzione

(p) provvisorio

Produzione di burro (in t)	1990	1991	1992	1993 (p)
CEE	2 013 000	1 800 000	1 660 000	1 680 000
CEI	1 740 000	1 504 000	1 438 000	1 362 000
USA	591 000	606 000	610 000	580 000
Nuova Zelanda	255 000	228 000	243 000	248 000
Australia	104 000	112 000	135 000	140 000

(p) provvisorio

Produzione di LSP (in t)	1990	1991	1992 (p)	1993
CEE	1 665 000	1 505 000	1 162 000	1 222 000
USA	399 000	398 000	396 000	340 000
CEI	300 000	274 000	263 000	230 000
Nuova Zelanda	184 000	158 000	155 000	131 000
Australia	135 000	143 000	153 000	174 000

(p) provvisorio

Produzione di formaggi (in t)	1990	1991	1992	1993 (p)
CEE	5 344 000	5 341 000	5 508 000	5 511 000
USA	2 749 000	2 730 000	2 943 000	3 050 000
CEI	878 000	773 000	592 000	580 000
Australia	175 000	182 600	205 500	205 000
Nuova Zelanda	111 000	125 000	129 700	144 000

(p) provvisorio

Quote di mercato in equivalente latte	1990		1991		1992		1993	
	Mio di t	%	Mio di t	%	Mio di t	%	Mio di t	%
CEE	12,5	49	12,8	46,2	13,8	47,6	13,2	47,1
Nouvelle Zelande	4,3	17	5,2	18,7	5,1	17,4	5,1	18,1
Australie	1,8	7,3	2,4	8,6	2,4	8,3	2,0	7,0
USA	0,3	1,2	0,9	3,4	1,6	5,5	1,9	6,7

(p) dato provvisorio

**REGOLAMENTO (CEE) N°/94 DEL CONSIGLIO
del
che fissa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di
riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per
l'abbandono definitivo della produzione lattiera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'evoluzione del mercato del latte ha reso necessaria, a partire dal 1° aprile 1994, una riduzione dell'1% dei quantitativi globali garantiti fissati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n./.. (4); che, quale contropartita della conseguente riduzione dei quantitativi di riferimento individuali, è necessario prevedere un'indennità decennale di 5 ECU/100 kg/anno, correlata allo sforzo di adattamento chiesto ai produttori; che è opportuno disporre che tale indennità possa essere altresì corrisposta sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato;

considerando tuttavia la necessità di evitare una diminuzione del quantitativo di riferimento per le piccole e medie aziende; che a tal fine, per rendere disponibili quantitativi di riferimento da assegnare alle aziende in questione, è opportuno stabilire un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera che preveda per

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(4) Cfr. pag.

qualsiasi produttore, dietro sua richiesta e a condizione che soddisfi taluni requisiti di ammissibilità, l'attribuzione di un'indennità versata dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera; che gli Stati membri devono tener conto dell'esistenza di contratti agrari;

considerando che è d'altronde opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se, o in quali regioni, applicare questo regime, per motivi connessi alla necessità di favorire gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali, o alle esigenze di sviluppo regionale, o alla possibilità - nelle condizioni di produzione della o delle regioni interessate - di rendere disponibili quantitativi di riferimento significativi, o ancora a tassative esigenze amministrative;

considerando che l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera è concessa, in linea di massima, per l'intero quantitativo di riferimento; che in taluni casi è tuttavia opportuno limitare tale diritto, essendo inteso che ne sono esclusi i produttori che abbiano beneficiato delle disposizioni dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84 (5);

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, l'indennità massima per l'abbandono della produzione lattiera può essere fissata a 17 ECU/100 kg/anno per un periodo di tre anni; che può risultare necessario aumentare il livello dell'indennità; che è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un finanziamento complementare, il cui importo può essere adattato per tener conto delle peculiarità regionali; che occorre inoltre prevedere che l'indennità possa essere altresì corrisposta sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato;

considerando che i quantitativi di riferimento resi così disponibili devono essere riassegnati alle piccole e medie aziende al fine di evitare una riduzione dei loro quantitativi di riferimento; che il finanziamento comunitario dell'indennità per l'abbandono della produzione lattiera deve limitarsi a tali esigenze di riassegnazione;

(5) GU n. L 90 del 1.4.1984, pag. 13. Abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

considerando che, al di là di questo obiettivo, per i periodi successivi è opportuno accordare la facoltà, agli Stati membri che ritengano necessario proseguire la ristrutturazione, di mantenere un regime di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera, prevedendo un contributo comunitario per tale regime a concorrenza del 50% dell'importo dell'indennità fissato dallo Stato membro, sino a un massimo di 2,5 ECU/100 kg/anno per un periodo di dieci anni; che tale indennità può essere altresì corrisposta sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato; che, ove del caso, i quantitativi di riferimento resi disponibili tramite questo regime possono non essere riassegnati, per favorire la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette conseguente alla riduzione dei quantitativi globali garantiti;

considerando che le indennità comunitarie intendono segnatamente ripristinare l'equilibrio sul mercato e possono dunque essere considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È concessa un'indennità ai produttori il cui quantitativo di riferimento viene ridotto affinché non vengano superati i quantitativi globali fissati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo interessato.
2. Tale indennità è:
 - a) è fissata a 5 ECU/100 kg/anno;
 - b) è concessa per la parte di produzione il cui quantitativo di riferimento individuale è e rimane effettivamente ridotto rispetto a quello disponibile al 31 marzo 1994, corretto ove del caso con i quantitativi assegnati a partire dalla riserva nazionale e con i trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti successivamente. Il valore relativo della parte così definita non può superare la riduzione applicata ai quantitativi fissati

(6) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(7) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1.

all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per lo Stato membro e il periodo interessati;

c) è versata in dieci quote annue a partire dal 1995, tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno.

3. Lo Stato membro può versare l'indennità sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato.

Articolo 2

1. Al produttore che si impegna all'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera anteriormente ad una data da stabilire, gli Stati membri concedono, su richiesta dell'interessato e alle condizioni previste dal presente articolo, un'indennità da versare in tre quote annue tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

Tuttavia, sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- necessità di favorire gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali,
- esigenze dello sviluppo regionale (al fine segnatamente di evitare la desertificazione di talune zone),
- possibilità che, nelle condizioni di produzione della/e regione/i interessata/e, il regime non sia in grado di rendere disponibili quantitativi di riferimento significativi,
- tassative esigenze amministrative,

ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il regime di cui al precedente comma in una, in più o nell'insieme delle proprie regioni.

2. a) È ammissibile il produttore che dispone di un quantitativo di riferimento "consegne" o "vendite dirette", ad esclusione dei produttori che abbiano beneficiato di quantitativi ai sensi dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84.

Tuttavia gli Stati membri:

- possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di sei vacche lattifere o il cui quantitativo di riferimento è inferiore a 25 000 kg all'anno,
- sono autorizzati a prendere i necessari provvedimenti al fine di assicurare, nel caso in cui l'importo delle indennità corrispondente alla somma delle domande ammissibili superi l'importo del finanziamento comunitario di cui al paragrafo 3, che le riduzioni dei quantitativi operate in virtù del presente regolamento siano, per quanto possibile, armoniosamente ripartite fra le regioni e le zone di raccolta.

- b) L'indennità è concessa per il quantitativo di riferimento disponibile al termine del periodo di dodici mesi interessato.
- c) Nel caso di produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento, relativi rispettivamente alle consegne e alle vendite dirette, l'indennità è concessa per entrambi.
- d) Nel caso dei contratti rurali, la domanda dell'indennità è presentata dall'affittuario.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali l'affittuario può presentare la domanda dell'indennità e le condizioni alle quali questa viene concessa, tenendo conto dell'interesse legittimo delle parti.

3. Il finanziamento comunitario dell'indennità di cui al paragrafo 1 si limita alle esigenze di riassegnazione di cui all'articolo 3, primo comma.

Entro questo limite, gli Stati membri sono autorizzati a versare un'indennità pari ad un importo massimo di 17 ECU/100 kg/anno.

Gli Stati membri possono:

- a) versare un'indennità inferiore a 17 ECU/100 kg/anno e utilizzare il saldo per rendere disponibili quantitativi supplementari;

- b) contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità.

Il livello del supplemento può essere adeguato da ciascuno Stato membro, all'interno del proprio territorio, al fine di tener conto delle diverse situazioni locali per quanto riguarda:

- l'andamento della produzione lattiera,
- il livello medio delle consegne per produttore,
- la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,
- l'esistenza di possibilità di riconversione verso altre attività produttive,
- la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (8), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (9).

4. Lo Stato membro può versare l'indennità sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato.

Articolo 3

I quantitativi di riferimento resi disponibili ai sensi dell'articolo 2 sono riassegnati, sino a concorrenza del quantitativo oggetto dell'indennità prevista all'articolo 1, ai produttori il cui quantitativo di riferimento rimane inferiore a 200 000 kg, a condizione che, nel caso in cui lo Stato membro abbia applicato l'articolo 1, paragrafo 3, venga restituito l'importo residuo dell'indennità corrispondente ai quantitativi riassegnati.

(8) GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(9) GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1.

I quantitativi supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), sono riassegnati in via prioritaria alle aziende estensive delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE, in secondo luogo a quelle delle altre zone nonché, ove del caso, a produttori prescelti secondo criteri obiettivi, stabiliti d'intesa con la Commissione, e in particolare ai piccoli produttori e a quelli operanti nelle zone di cui sopra.

Per "azienda estensiva" si intende un'azienda in cui la densità massima di animali, convertiti in UBA in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 (10), non supera 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda calcolata ai sensi dell'articolo 4g, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 (11).

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° aprile 1995 e fino al termine del regime del prelievo supplementare, gli Stati membri, su richiesta dell'interessato e alle condizioni stabilite all'articolo 2, possono concedere ai produttori definiti in detto articolo un'indennità da versare in dieci quote annue a partire dal 1996, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.
2. Lo Stato membro fissa l'importo dell'indennità, che può essere differenziato sulla base di uno o più criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma.

Il finanziamento comunitario si limita al 50% dell'indennità concessa, con un contributo massimo di 2,5 ECU/100 kg/anno su un periodo di dieci anni.
3. I quantitativi di riferimento resi disponibili in applicazione del presente articolo sono riassegnati conformemente all'articolo 3, secondo comma o, ove del caso, non sono assegnati.
4. Lo Stato membro può versare l'indennità sotto forma di obbligazioni trasferibili, garantite e negoziabili sul mercato.

(10) GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

(11) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

Articolo 5

Il finanziamento delle indennità comunitarie previste agli articoli 1, 2 e 4 è considerato un'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 6

Ogni anno, anteriormente al 1° aprile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare dell'efficacia delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le misure di applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

REGOLAMENTO (CE) N. /93 DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, nell'ambito della riforma della politica agraria comune, il Consiglio ha adottato, in linea di principio, una riduzione supplementare del 2% dei quantitativi globali garantiti, ripartita sui periodi 1993/94 e 1994/95, fatta salva la possibilità di una revisione alla luce della situazione generale del mercato e delle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri;

considerando che l'analisi del mercato nel marzo 1993 ha indotto il Consiglio a differire la riduzione dell'1% dei quantitativi globali garantiti decisa in linea di massima per il periodo 1993/94, e che si è convenuto di riconsiderarne l'entrata in vigore nello stesso tempo di quella relativa al periodo 1994/95; che l'analisi del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia il persistere delle stesse minacce individuate allorché il Consiglio ha deciso di ridurre del 2% i quantitativi globali garantiti; che occorre pertanto ridurre tali quantitativi; che tuttavia, tenuto conto della diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del burro proposta ai fini di riequilibrare il mercato, è possibile limitare all'1% la riduzione per il periodo 1994/95 e fissare all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93⁽⁴⁾, i quantitativi globali garantiti conseguenti;

(1)

(2)

(3) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1

(4) GU n. L 154 del 25.06.1993, pag. 30

considerando che le situazioni rispettive dell'Italia, della Grecia e della Spagna sono state oggetto di un esame particolare; che, per quanto riguarda questi ultimi due Stati membri, le conclusioni di detto esame consentono di rinnovare l'aumento del quantitativo globale garantito, limitatamente al periodo 1994/95 nel caso della Grecia; che prima dell'inizio del periodo 1995/96 sarà nuovamente accertato se tutte le condizioni cui è subordinato l'aumento definitivo del quantitativo globale per la Grecia sono integralmente soddisfatte;

considerando che, in esito all'esame suddette, la situazione dell'Italia s'inserisce in una nuova prospettiva che non giustifica, a questo stadio e per il periodo 1994/95, un aumento del quantitativo globale garantito superiore alle 500 000 t; che l'importo di tale aumento, tenuto conto in particolare dell'effettivo riassorbimento dei quantitativi individuali complessivi e del suo carattere definitivo, sarà riesaminato prima dell'inizio del periodo 1995/96, come nel caso della Grecia;

considerando che è eventualmente opportuno, precisare gli elementi in base ai quali viene fissato il quantitativo globale garantito "consegne" della Grecia, della Spagna e dell'Italia per il periodo 1994/95; che, per ciascuno dei tre Stati membri, agli importi qui di seguito precisati vanno aggiunti i quantitativi provenienti dalla vecchia riserva comunitaria; che, per la Grecia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/93 è aumentato di 100 000 t; che, per la Spagna, l'ammontare di 4 550 000 t rappresenta il quantitativo globale di base maggiorato, da un lato, di 500 000 t, e, dall'altro, di 150 000 t, a seguito di un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne; che infine, per l'Italia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/93 viene aumentato di 550 000 t,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92, è sostituito dal testo seguente:

"2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

a) Per il periodo dall'1.4.1993 al 31.3.1994

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	2 937 238	373 193
Danimarca	4 454 397	951
Germania (1)	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 502 974	732 824
Irlanda	5 230 554	15 210
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 972 104	102 588
Portogallo	1 804 881	67 580
Regno Unito	14 197 179	392 868

(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari:

- ai produttori che, ai sensi dell'articolo 3bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 (*), erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;
- ai produttori situati nelle zone di montagna definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE(**), erano o ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi di riferimento supplementari dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata significativamente condizionata da eventi eccezionali verificatisi nel corso del periodo 1988-90, o ai produttori di cui all'articolo 5.

L'aumento dei quantitativi globali per la Grecia, la Spagna e l'Italia viene concesso per il periodo 1993/94.

b) Per il periodo dall'1.4.1994 al 31.3.1995 e i periodi successivi:

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	2 907 866	369 461
Danimarca	4 409 853	941
Germania (1)	27 487 130	99 038
Grecia	619 725	4 483
Spagna	5 148 000	363 281
Francia	23 267 944	725 496
Irlanda	5 178 248	15 058
Italia	8 770 068	710 691
Lussemburgo	265 417	941
Paesi Bassi	10 862 383	101 562
Portogallo	1 786 832	66 904
Regno Unito	14 055 207	388 939

(1) Di cui 6 119 675 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 625 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

L'aumento dei quantitativi globali concesso per il periodo 1993/94 è interamente riconfermato per il periodo 1994/95 per la Grecia e la Spagna, e ridotto a 350 000 t per l'Italia. Prima dell'inizio del periodo 1995/96, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione corredata di proposte in merito all'opportunità o meno di mantenere, in detto periodo e nel corso dei periodi successivi, l'aumento concesso alla Grecia e quello concesso all'Italia.

(*) GU n. L 90 dell'1. 4.1984, p. 13

(**) GU n. L 128 del 19. 5.1975, p. 1

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

I N C I D E N Z E F I N A N Z I A R I E

A. RIDUZIONE DELLE QUOTE

I. Incidenza latte

Rispetto ai livelli del 1993/1994, le quote per il 1994/1995 e i periodi successivi saranno ridotte come di seguito indicato :

	Mio di t
a) <u>CE 12</u>	
. Quota "consegne"	1,062
. Quota "vendite dirette"	0,029
b) <u>Quota Italia "consegne"</u>	0,350
T O T A L E	1,441

Per quanto riguarda la diminuzione della quota "vendite dirette", si pone come ipotesi che non vi siano ripercussioni sulla quantità di latte commercializzato, poiché il volume delle vendite dirette è già nettamente inferiore alla quota.

Il bilancio 1994 è fissato ipotizzando per il 1994/1995 una diminuzione delle quote del 2%. La diminuzione dell'1% determina quindi consegne superiori rispetto alle ipotesi del bilancio 1994, che corrispondono ad una produzione più elevata di latte scremato in polvere e di burro.

Gli effetti sulle produzioni di tali prodotti sono stimati come segue:

	1 9 9 4	1 9 9 5 e success.
Consegne latte (Mio t)	+ 0,425	+ 1,062
Produzione LSP (1000 t)	+ 35	+ 80
Produzione burro (1000 t)	+ 20	+ 50

Si formula l'ipotesi che questi aumenti diano luogo ad aumenti corrispondenti delle quantità di latte in polvere esportate e delle quantità di burro acquistate al pubblico intervento.

Sulla base di questi elementi quantitativi, l'incidenza finanziaria della riduzione delle quote è stimata come di seguito indicato:

1. <u>ESERCIZIO 1994</u>	<u>Mio ECU (B)</u>
a) <u>Esportazione supplementare di LSP (+ 35.000 t)</u>	
35.000 t x 700 ECU(A) x 1,207 (DT) =	+ 29,6
b) <u>Acquisto supplementare di burro (+ 20.000 t)</u>	
Spese tecniche + 1,0 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 1,2	
Spese finanziarie + 0,8 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 1,0	
Altre spese + 2,2 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 2,7	
Deprezzamento +32,2 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 39,0	
Totale ammasso pubblico burro	+ 43,9
c) <u>Incidenza totale</u>	+ 73,5
2. <u>ESERCIZIO 1995 E SUCCESSIVI</u>	
a) <u>Esportazione supplementare di LSP (+ 80.000 t)</u>	
80.000 t x 910 ECU(A) x 1,207 (DT) =	+ 87,9
b) <u>Acquisto supplementare di burro (+ 50.000 t)</u>	
Spese tecniche + 2,3 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 2,8	
Spese finanziarie + 2,0 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 2,4	
Altre spese + 5,8 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 7,0	
Deprezzamento +78,5 Mio ECU(A) x 1,207 (DT) = + 94,7	
Totale ammasso pubblico burro	+ 106,9
c) <u>Incidenza totale :</u>	+ 194,8

II. Incidenza carni bovine

Una diminuzione delle quote "consegne" dovrebbe dar luogo a macellazioni corrispondenti delle vacche da latte e ad una produzione equivalente di carni bovine.

Nell'ipotesi di una diminuzione dell'1% delle quote "consegne", tale produzione è stimata come segue:

1,06 Mio t/4.100 kg = 258.000 capi x 290 kg = 75.000 t (cifra arrotondata)
(4.100 kg = consegna media annua per vacca, 290 kg = peso medio per vacca)

Poiché il bilancio 1994 è stato preparato supponendo una diminuzione del 2% delle quote, si ha un'economia corrispondente ad una minore produzione di carni bovine di 75.000 t.

Si considera infatti che l'incidenza sul mercato delle carni bovine si manifesterà a partire dall'autunno 1994 (e sarà limitata all'esercizio 1995), sotto forma di una minore quantità acquistata all'intervento.

L'economia stimata è la seguente:

	<u>Mio ECU (B)</u>
Spese tecniche	: - 14,5 Mio ECU (A) x 1,207 (DT) = - 17,5
Spese finanziarie	: - 1,9 Mio ECU (A) x 1,207 (Dt) = - 2,3
Altre spese	: + 2,7 Mio ECU (A) x 1,207 (DT) = + 3,3
Deprezzamento	: -109,4 Mio ECU (A) x 1,207 (Dt) = - 132,0
TOTALE	<hr/> - 148,5

B. COMPENSAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE QUOTE

Il programma si applica sia alle quote "consegne" che alle quote "vendite dirette", sicché la quantità da compensare è pari a 1,090 Mio t.

La compensazione verrà concessa:

- o nel quadro dell'abbandono totale della produzione, tramite un'indennità di 170 ECU/t/anno versata per 3 anni ai produttori,
- o nel quadro di una riduzione lineare delle quote, tramite un'indennità di 50 ECU/t/anno versata per 10 anni.

Per calcolare l'incidenza finanziaria, si è ipotizzato che il 50% della quantità totale verrà compensata al tasso di 170 ECU/t e il 50% al tasso di 50 ECU/t.

I primi pagamenti della compensazione saranno effettuati nell'esercizio successivo alla riduzione delle quote, ossia a partire dall'esercizio 1995.

Rispetto alla situazione determinata da una riduzione delle quote del 2%, con la riduzione dell'1% le spese diminuirebbero come di seguito indicato:

	1995	1996	1997	1998
- 0,545 Mio t x 170 ECU/t x 1,207 (DT) =	- 111,8	- 111,8	- 111,8	-
- 0,545 Mio t x 50 ECU/t x 1,207 (DT) =	- 32,9	- 32,9	- 32,9	- 32,9 (1)
-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L E	- 144,7	- 144,7	- 144,7	-32,9(1)

(1) fino all'esercizio 2004.

C. CONCLUSIONE

L'incidenza finanziaria della proposta intesa a ridurre le quote dell'1% può essere sintetizzata come segue :

	1994	1995	1996	1997	1998
A. Riduzione delle quote					
. Incidenza latte	+ 73,5	+ 194,8	+194,8	+194,8	+194,8
. Incidenza carni bovine	-	- 148,5	-	-	-
B. Compensazione per la riduzione delle quote	-	- 144,7	-144,7	-144,7	- 32,9
-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L E	+ 73,5	- 98,4	+ 50,1	+ 50,1	+ 161,9

Va osservato che l'incidenza è calcolata supponendo una diminuzione delle quote del 2% a partire dal 1° aprile 1994. Se non si fosse considerata tale ipotesi, l'incidenza della presente proposta sarebbe un'economia di 73,5 Mio di ECU (B) nel 1994, una spesa di 98,4 Mio di ECU (B) nel 1995, un'economia di 50,1 Mio di ECU (B) nel 1996 e nel 1997 e un'economia di 161,9 Mio di ECU (B) nel 1998.

L'incidenza della proposta non tiene conto della proposta prezzi per il 1994/1995.



COMMISSIONE EUROPEA

[REDACTED]

[REDACTED]

Relazione al Consiglio
sull'applicazione del regime comunitario delle quote lattiere in Italia,
Spagna e Grecia

Introduzione

1. Nel mese di maggio 1993 il Consiglio dei Ministri, nell'approvare la proposta di aumento dei quantitativi globali garantiti presentata dalla Commissione per l'Italia, la Spagna e la Grecia, ha fatto la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio nota che la Commissione terrà sotto stretta sorveglianza l'applicazione del regime delle quote latte in Grecia, Spagna ed Italia per verificare l'osservanza dei precisi impegni sui quali era stato basato l'accordo sulle quote per questi tre paesi. Nel marzo 1994 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione, corredata da proposte, per accertare se si debba continuare ad aumentare le quote nel 1994/95 e negli anni successivi."

La presente relazione, con le accluse proposte, corrisponde a quanto preannunciato. Essa illustra la situazione quale si presenta in seguito a una serie di missioni negli Stati membri, l'ultima delle quali ha avuto luogo il 4 febbraio, e si sofferma altresì su alcuni importanti sviluppi di cui la Commissione è frattanto venuta a conoscenza.

Condizioni per la concessione degli aumenti

2. Gli aumenti delle quote latte concessi per il 1993/94 all'Italia (0,9 Mio di t), alla Spagna (0,5 Mio di t) e alla Grecia (0,1 Mio di t) erano subordinati a un'applicazione effettiva del regime di quote. Ciò comportava alcune condizioni fondamentali che, considerate nel loro complesso, delimitavano l'ambito entro il quale si sarebbero dovuti valutare i progressi compiuti nei singoli Stati membri. Si trattava delle condizioni seguenti:

- a) adozione dei regolamenti di attuazione,
- b) calcolo dei quantitativi di riferimento individuali sulla base delle consegne agli acquirenti nel 1991/92 e fissazione concomitante di quantitativi di riferimento individuali in relazione al tenore di grasso,
- c) notifica dei quantitativi di riferimento individuali ai singoli produttori, nonché agli acquirenti,
- d) istituzione di un organismo centrale attrezzato per verificare la registrazione delle produzioni e la riscossione dei prelievi dovuti,
- e) creazione di un appropriato sistema di registrazione della produzione,
- f) riscossione dei prelievi dovuti dai produttori.

Inoltre, nell'ambito di quanto concordato dal Consiglio, erano stati presi impegni quantitativi (per maggiori ragguagli si veda l'allegato I) in correlazione con le misure necessarie per mantenere la produzione entro il limite delle quote. Per l'Italia e la Spagna tali misure comprendevano programmi di riscatto volontario, cofinanziati dalla Comunità; nel caso dell'Italia era pure prevista la soppressione di alcune quote senza compensazione.

In Italia, la produzione avrebbe dovuto essere ricondotta entro i limiti del quantitativo globale garantito con effetto dalla campagna lattiera 1995/96, ma il regime delle quote avrebbe dovuto essere stato istituito a partire dalla campagna in corso (1993/94). Nel quadro delle procedure di compensazione (mediante le quali si tiene contemporaneamente conto delle consegne superiori o inferiori alla quota effettuate dai singoli produttori) da istituire in Italia, ciò significherebbe, all'atto pratico: (i) che, mentre può venir riscosso un prelievo a carico del singolo produttore che abbia oltrepassato la propria quota nel corso

di una campagna lattiera, la sua responsabilità finale sorgerebbe soltanto quando le consegne o le vendite dirette superassero il totale delle quote individuali assegnate dall'Italia, e (ii) che il totale delle quote assegnate dall'Italia deve corrispondere ai quantitativi fissati dal Consiglio al più tardi a decorrere dalla campagna 1995/96. È tuttavia all'Italia che incomberà la responsabilità finanziaria di fronte al FEAOG per i prelievi dovuti nel caso che le consegne o le vendite dirette superassero i quantitativi globali garantiti.

Sorveglianza da parte della Commissione

3. Sulla base di quanto concordato dal Consiglio nel mese di maggio, i servizi della Commissione hanno tenuto sotto stretta sorveglianza la situazione nei tre Stati membri in questione, organizzando regolari contatti nelle tre capitali con funzionari dei ministeri e degli organi di controllo interessati, oltre a visite in loco nelle principali regioni produttrici di latte. Queste visite sono consistite in verifiche dei registri e in discussioni con le autorità di controllo locali, le latterie e gli acquirenti del latte; in Italia le visite si sono estese anche alle associazioni di produttori. Le regioni e gli acquirenti visitati totalizzano il 75% della produzione lattiera in Italia, il 70% in Spagna e il 75% in Grecia. Va precisato che durante le visite i servizi della Commissione hanno ottenuto la più ampia collaborazione.

4. L'applicazione del regime potrà considerarsi effettiva soprattutto quando: a) le quote saranno state assegnate correttamente e obiettivamente ai singoli produttori; b) gli acquirenti riconosciuti terranno una registrazione accurata delle consegne effettuate dai produttori nel 1993/94, in modo da poter fornire le pertinenti dichiarazioni alle autorità competenti entro il 15 maggio 1994; c) i prelievi dovuti dai produttori inadempienti saranno stati posti a loro carico e da essi pagati anteriormente al 1° settembre, come prescritto dai regolamenti. La relazione esamina i provvedimenti preparatori presi dagli Stati membri - sotto forma di norme legislative, di misure amministrative e di disposizioni di controllo - per conformarsi a tali condizioni. Nel quadro delle normali procedure d'ispezione e di controllo, la Commissione provvederà a verificare il pagamento dei prelievi in Italia, in Spagna e in Grecia, onde accertarsi che le disposizioni finanziarie siano state rispettate.

I dati attualmente disponibili mostrano chiaramente i progressi compiuti in materia di applicazione del regime di quote. È pure possibile trarre qualche

conclusione circa gli obiettivi quantitativi definiti in sede di Consiglio.

Come già nelle precedenti relazioni della Commissione, anche nella presente relazione si è seguito il sistema di valutare i progressi compiuti in rapporto alle condizioni cui era stata subordinata la concessione di un aumento delle quote.

a) Adozione dei regolamenti di attuazione

5. L'Italia e la Spagna hanno ora adottato le principali misure legislative da esse giudicate necessarie ai fini di un corretto funzionamento del regime delle quote (misure di controllo comprese). Nelle prossime settimane l'Italia adotterà probabilmente provvedimenti supplementari in merito a questioni come il meccanismo nazionale di compensazione e la riserva nazionale. L'Italia intende inoltre adottare le opportune disposizioni per le procedure intese a ricondurre la propria sovrapproduzione entro i limiti dei quantitativi globali garantiti; il programma comprenderà la prima fase di riduzione della quota B senza compensazione (cfr. punto 13). A tutt'oggi queste disposizioni non sono ancora state adottate, sia a causa di un forte ritardo nell'espletamento delle procedure connesse all'adozione delle modalità d'applicazione del regime di quote, sia per altri motivi d'ordine procedurale. La Grecia, infine, sta adottando le misure necessarie affinché l'autorità di controllo (ELOG) possa diventare pienamente operativa entro l'inizio della campagna 1994/95.
6. La Commissione non ha assunto una posizione definitiva sul problema dell'adeguamento delle misure nazionali per conformarle alla normativa comunitaria. Alcune di queste misure nazionali sono anteriori ai regolamenti riveduti ⁽¹⁾ sulle quote lattiere, adottate dalla Comunità nel dicembre 1992, altre misure sono state adottate solo di recente ed altre, infine, non sono ancora state varate.
7. La Commissione sta procedendo a una revisione generale delle norme legislative adottate in tutti gli Stati membri per conformarle ai regolamenti riveduti sulle quote lattiere; le misure adottate in Italia, in Spagna e in Grecia s'inquadreranno in tale revisione.

(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28.12.1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9.3.1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 57 del 10.3.1993, pag. 12).

8. La Commissione, pur non avendo ancora riscontrato l'esistenza di misure nazionali tali da impedire al regime delle quote di conseguire i propri obiettivi, nutre riserve sul fatto che in Italia le associazioni di produttori siano state incaricate di gestire taluni aspetti del regime, e più particolarmente il meccanismo di compensazione. Nel migliore dei casi, il coinvolgimento di tali organismi rappresenta un ulteriore onere amministrativo e non conferisce ai produttori alcun vantaggio degno di nota; nel peggiore dei casi, esso rischia di ostacolare gravemente la messa in atto delle procedure di compensazione e il calcolo dei prelievi da pagare alla fine della campagna di commercializzazione.
9. La preoccupazione nutrita dalla Commissione quanto all'incarico affidato alle associazioni di produttori è aggravata da una disposizione contenuta nelle modalità d'applicazione, secondo cui la responsabilità di gestire il flusso di dati sulle consegne di latte e su altri aspetti del regime di quote può essere conferita all'UNALAT. Mossa da questa preoccupazione, la Commissione ha invitato le autorità italiane a disporre che il regime delle quote possa essere gestito, se necessario, indipendentemente dalle organizzazioni di produttori e ad astenersi dall'implicare queste ultime in una qualsiasi azione di controllo.
10. I provvedimenti presi per applicare il regime delle quote lattiere rispecchiano l'esistenza negli Stati membri di competenze, strutture e prassi che talvolta è difficile cambiare e che non sempre facilitano la gestione del regime stesso. Se da un lato gli Stati membri hanno bisogno di una certa flessibilità per poter prendere le disposizioni più adatte alla loro situazione, compreso il coinvolgimento delle autorità regionali, d'altro lato la Commissione sottolinea la responsabilità preminente delle autorità centrali nell'esecuzione dei necessari controlli quanto al rispetto delle norme finanziarie. Gli Stati membri devono essere particolarmente vigilanti per evitare, fra l'altro, che nel regime di quote vengano introdotte dimensioni regionali che potrebbero legittimamente essere messe in discussione, in quanto di natura discriminatoria.
11. I produttori e gli acquirenti di latte degli Stati membri sono sempre più consapevoli delle implicazioni del regime di quote e si rendono sempre maggiormente conto che la sua applicazione è inevitabile. Consapevole della necessità di una rapida installazione del regime stesso, la Commissione, nel corso dei suoi contatti con gli Stati membri, ha cercato d'imprimere un'accelerazione e di mantenere l'impulso del movimento così stimolato.

12. La Commissione fa presente che le misure legislative nazionali, pur costituendo un importante passo preliminare, non coincidono di per sé con l'effettiva applicazione del regime di quote lattiere. Soltanto l'ottemperanza alle norme, confermata da una procedura di controllo efficace e indipendente, consente un'applicazione effettiva del regime.

b) Calcolo dei quantitativi di riferimento individuali sulla base delle consegne agli acquirenti nel 1991/92 e fissazione concomitante di quantitativi di riferimento individuali in relazione al tenore di grasso

13. I tre Stati membri interessati hanno calcolato come segue i quantitativi di riferimento individuali. In Italia, essi vengono fissati in parte sulla base delle consegne effettuate nel 1988/89 (le cosiddette quote A) e in parte sulla base delle consegne effettuate tra il 1988/89 e il 1991/92 (le cosiddette quote B, che hanno carattere transitorio e verranno gradualmente soppresse entro il 1995/96). La Spagna si è basata su quote provvisorie assegnate nel 1987 ma aggiornate per tener conto delle consegne e delle vendite dirette realizzate nel 1991/92. Quanto alla Grecia, nel novembre 1993 essa ha modificato le basi per l'assegnazione delle quote, adottate nel giugno 1993; le quote dei produttori, pur mantenendo un nesso con il 1991/92, vengono ora calcolate prevalentemente in rapporto alle consegne del 1992/93.

14. Il processo di assegnazione delle quote ai produttori ha subito alcuni ritardi.

In Italia, la necessità di esercitare un controllo completo sulle circa 165 000 quote individuali inizialmente assegnate ai produttori ha fatto sì che le quote per il 1993/94 non abbiano potuto essere confermate fino al dicembre 1993 al più presto - ed anche questo risultato ha potuto essere ottenuto per non più del 30% dei produttori italiani. La procedura di determinazione delle quote per il 1993/94 è iniziata nel gennaio 1993 ma, sottoposta a ripetuti controlli, ha subito tre revisioni; i controlli restanti verranno probabilmente ultimati nel corrente mese di marzo. Ciò renderebbe possibile la pubblicazione a fine mese delle quote 1994/95 per tutti i produttori. La normale scadenza del 31 gennaio, stabilita dalla legge italiana per la fissazione delle quote relative alla campagna di commercializzazione successiva, è stata prorogata con decreto presidenziale al 31 marzo.

In Spagna le quote sono state assegnate nel dicembre 1992, ma circa un terzo dei produttori (43 000) ha fatto ricorso contro le assegnazioni; a tutto gennaio 1994

era stata ormai presa una decisione su quasi tutti i ricorsi presentati; restano ancora in sospenso solo 200 casi, che verranno probabilmente trattati entro fine marzo.

In Grecia, le autorità non hanno proceduto all'assegnazione delle quote fino al novembre 1993; il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi è stato fissato a fine febbraio 1994; a tutt'oggi hanno presentato ricorso circa 4 000 produttori.

15. In Grecia e in Spagna sono stati fissati quantitativi di riferimento individuali in relazione al tenore di grasso, direttamente congiunti alle quote assegnate ai produttori; in Italia questo compito deve essere espletato dagli acquirenti all'atto del raffronto tra consegne e quota operato ai fini della stesura delle dichiarazioni da inviare agli organi di controllo entro il 15 maggio.
16. Nella scelta dell'anno di riferimento assunto come base per l'assegnazione delle quote, gli Stati membri si sono lasciati guidare da considerazioni sia giuridiche, sia d'ordine pratico.

Per l'Italia, è stato preso come anno di riferimento il 1988/89 per le quote A (permanenti) e il 1991/92 per le quote B (temporanee). Dati i cambiamenti strutturali che hanno interessato l'agricoltura, era prevedibile che l'applicazione del regime delle quote nel 1993/94 sulla base della situazione esistente cinque anni addietro richiedesse taluni adeguamenti. Ciò spiega in parte la decisione, caldeggiata dalla Commissione, di eseguire controlli completi delle quote assegnate ai produttori. Benché lungo e laborioso, questo iter appare giustificato dalle circostanze, in quanto ha rivelato grosse carenze nella fase iniziale di attribuzione delle quote in base ad informazioni ottenute tramite fonti UNALAT. L'entità degli adeguamenti cui si è proceduto nel 1993/94 è indicata al punto 27.

Il gran numero di ricorsi presentati dai produttori contro le quote fissate in Spagna e la conseguente disamina di oltre 40 000 pratiche hanno mobilitato una massa di risorse umane e materiali. Non sono però emerse imperfezioni nell'attribuzione iniziale e l'entità delle quote assegnate non è risultata sensibilmente maggiorata in seguito a questa revisione.

In Grecia, il fatto che sia stato preso come principale riferimento per le quote l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati sulle consegne, ovverossia il 1992/93, è dovuto ai rapidi mutamenti strutturali verificatisi in questo paese, soprattutto sul versante della produzione. Vista la scadenza recente (fine febbraio) per l'esame dei ricorsi contro le quote assegnate, non è possibile stabilire in che misura siano necessari adeguamenti in Grecia.

c) Notifica dei quantitativi di riferimento individuali ai singoli produttori e agli acquirenti

17. In Italia e in Spagna, le notifiche sono state inviate direttamente per posta ai produttori. In Grecia, esse sono state messe a disposizione dei produttori presso le sedi regionali del ministero dell'agricoltura. Inoltre, le quote dei singoli produttori sono state pubblicate ufficialmente in Italia e divulgate localmente in Grecia.
18. Anche gli acquirenti del latte vengono informati dei quantitativi di riferimento spettanti ai loro fornitori. In Italia, questa informazione viene comunicata attraverso pubblicazioni ufficiali in cui sono indicate le quote di ogni singolo produttore, nonché attraverso regolari contatti con organi dell'amministrazione regionale, con associazioni di produttori e con singoli produttori. In Spagna, gli acquirenti sono stati informati nel marzo 1993, mentre in Grecia i funzionari locali del ministero dell'agricoltura hanno certificato le quote dei produttori su una scheda rilasciata direttamente agli acquirenti.
19. Sembra dunque, ad avviso della Commissione, che le informazioni sulle quote assegnate ai singoli produttori vengano comunicate rapidamente sia ai produttori stessi che agli acquirenti, pur variando secondo le circostanze i mezzi impiegati per veicolare tale informazione. Nel corso delle visite effettuate negli Stati membri, i servizi della Commissione hanno constatato che gli acquirenti erano al corrente delle quote dei rispettivi fornitori; non solo, ma molti di essi provvedevano ad informare regolarmente i produttori sull'andamento delle consegne rispetto alla quota. In genere, gli acquirenti sono perfettamente consapevoli delle loro responsabilità nel regime delle quote latte, per esempio in ordine alla registrazione delle consegne e del tenore di grasso, alla tenuta di registri

di magazzino e alla riscossione dei prelievi. In Italia si è già provveduto a trattenere il prelievo in caso di esubero della produzione rispetto alla quota; ad esempio, quattro delle latterie visitate nel mese di febbraio avevano trattenuto prelievi per un importo complessivo di 250 000 ECU.

20. D'altro canto, il gran numero di acquirenti di latte esistenti (circa 3 000 in Italia, 1 000 in Spagna), molti dei quali operano in qualità di intermediari su scala ridotta, rende il controllo tutt'altro che agevole e rischia di creare enormi problemi in sede di verifica delle dichiarazioni degli acquirenti e di computo degli eventuali prelievi da versare dopo la fine della campagna di commercializzazione. Benché la registrazione delle latterie proceda a ritmo sostenuto negli Stati membri, sussiste il rischio che emergano piccoli acquirenti, i quali potrebbero comprare dai produttori il latte prodotto in eccesso rispetto alla quota, sfuggendo temporaneamente ad ogni controllo. Per favorire la stabilità e agevolare i controlli, si dovrebbero prendere provvedimenti tesi a dissuadere i fornitori dal cambiare cliente in determinati periodi sensibili dell'anno.

d) Istituzione di un organismo centrale attrezzato per verificare le registrazioni della produzione e la riscossione dei prelievi dovuti

21. Tutti e tre gli Stati membri hanno designato agenzie centralizzate. Dal punto di vista operativo, l'AIMA in Italia e la SENPA in Spagna hanno contribuito attivamente all'instaurazione e al controllo del regime delle quote. In Grecia la situazione è diversa. Benché i poteri, le funzioni e le risorse dell'ente a ciò preposto (ELOG) siano stati definiti per legge nel giugno 1993, questo organismo manca tuttora di personale e di attrezzatura sufficienti per espletare qualsiasi compito utile nel campo della gestione e del controllo del regime delle quote latte. Le autorità elleniche, informate della gravità della situazione, che contraddice le precedenti indicazioni secondo cui l'ELOG sarebbe entrato pienamente in esercizio sin dall'inizio della campagna in corso, spiegano il ritardo con le lungaggini burocratiche e con le inevitabili dilazioni dovute al cambio di governo. Esse hanno assicurato che verrà posto rimedio quanto prima a tali carenze.

e) Adeguatezza sistema di registrazione della produzione

22. Le nuove modalità e procedure poste in essere per il controllo delle latterie e degli altri acquirenti di latte a decorrere dal 1993/94 dovrebbero garantire un

regolare afflusso di dati completi, precisi e aggiornati, in sostituzione dei classici metodi statistici di cui sono stati dimostrati i limiti. Inoltre, la normativa in vigore prescrive che le dichiarazioni complete devono pervenire alla Commissione entro il 1° settembre di ogni anno.

Finora si osserva che tutti e tre gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'approntare a livello centrale una documentazione attendibile ed esauriente sulla produzione. Di conseguenza, i dati relativi alle consegne e alle vendite dirette di latte nel 1992/93, basati, per esempio, sulle dichiarazioni effettuate dagli acquirenti e dai produttori che praticano la vendita diretta, sono, in alcuni casi, ancora incompleti o provvisori. La Spagna ha fornito soltanto di recente i dati relativi alle consegne alle latterie nel 1992/93; quelli per la Grecia sono già disponibili. Fintantoché mancano dati verificabili per il 1992/93, è difficile determinare in che misura la produzione ha superato la quota, soprattutto in Italia, come pure risulta problematico valutare l'impatto dei recenti programmi di abbandono volontario della produzione lattiera.

23. In Italia, le autorità regionali detengono importanti responsabilità per quanto concerne la verifica della documentazione di produzione, il controllo degli acquirenti e altri aspetti della gestione del regime, quali le cessioni di quote. Le principali regioni produttrici di latte sembrano adempiere correttamente questo ruolo, mentre la situazione appare più problematica in quelle regioni in cui la produzione lattiera è più modesta e dove le strutture esistenti sia sul versante dell'offerta che della domanda sono meno sviluppate.
24. Sono sorte particolari difficoltà in sede di valutazione dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, specie quando si tratta di operazioni su scala ridotta. Si spiega così come mai in Spagna soltanto 210 000 t di latte vendute direttamente abbiano costituito oggetto di domande di quote per la vendita diretta, contrariamente a precedenti indicazioni che ponevano le vendite dirette ad un livello superiore; circa la metà di tale quantitativo è stata attribuita definitivamente. Finora le autorità italiane, spagnole e greche (in Grecia la vendita diretta è sconsigliata per motivi di sanità pubblica) sono state propense a dare la precedenza ai sistemi di controllo delle consegne alle latterie, che in ogni caso costituiscono di gran lunga la parte preponderante delle vendite del latte. Anche se questo atteggiamento è comprensibile nelle fasi iniziali e l'entità delle vendite dirette sembra destinata a ridursi progressivamente per effetto dei mutamenti strutturali, la Commissione ritiene nondimeno che sia attualmente necessario un maggiore impegno

nel valutare e controllare l'incidenza effettiva di questo tipo di vendita. Nel frattempo, i dati disponibili sulle vendite dirette vanno interpretati con cautela.

f) Riscossione dei prelievi a carico dei produttori

La legislazione italiana prevede la trattenuta obbligatoria del prelievo ogniqualvolta la quota di un produttore sia superata nell'arco di una campagna di commercializzazione. In Spagna e in Grecia, la trattenuta del prelievo è lasciata alla discrezione dell'acquirente, ma in caso d'inadempienza di quest'ultimo e qualora non sia possibile recuperare il prelievo dal produttore interessato, l'importo dovuto alla fine rimane a carico dell'acquirente. In Italia si procede attualmente alla percezione dei prelievi (cfr. paragrafo 19), mentre in Spagna e Grecia gli importi trattenuti sono trascurabili.

Aspetti quantitativi

25. Anche se i dati definitivi sulla produzione attuale in Italia, Spagna e Grecia saranno disponibili soltanto dopo la fine della campagna 1993/94, quando saranno state analizzate le dichiarazioni relative alle consegne e alle vendite dirette, sembrerebbe che in Italia il quadro esistente per l'assorbimento delle eccedenze di produzione non corrisponda più alla situazione prospettata dal Consiglio (cfr. allegato I).
26. Quanto agli impegni per l'assorbimento delle eccedenze, nella comunicazione alla Commissione (acclusa al COM (93) 109 def. del 9 marzo 1993) le autorità italiane facevano riferimento al piano di riduzione della produzione di circa 1,6 Mio di t in tre anni, ossia in ragione di 300 000 t nel 1992/93, 650 000 t nel 1993/94 e 650 000 t nel 1994/95. Tali obiettivi sarebbero stati raggiunti mediante programmi di abbandono volontario o con il ritiro delle cosiddette quote B (cfr. punto 13) senza indennizzo.

Il recente programma di abbandono finanziato dalla Comunità in Italia dovrebbe dar luogo, quest'anno, al ritiro dalla produzione di un massimo di 202 000 t, i cui effetti saranno avvertiti soltanto nel 1994/95. Il precedente programma di ristrutturazione (regolamento 1637/91), operativo dal 1992/93, ha totalizzato circa 261 000 t, che non sono state ridistribuite e che, secondo le autorità italiane, vanno prese in considerazione nel valutare i risultati dell'assorbimento delle eccedenze. Un ulteriore programma di ristrutturazione di portata più limitata (regolamento 3950/92), attualmente completato, dovrebbe

comportare il ritiro di un massimo di 11 500 t. L'Italia progetta inoltre di sopprimere senza compensazione quote B per un totale di circa 500 000 t, pari al 30% della quota B complessiva, durante la campagna 1994/95 (cfr. punto 13), nonché di attuare, nel corso della stessa campagna, un nuovo programma di abbandono volontario destinato a smaltire le rimanenti eccedenze (250 000 t secondo le previsioni).

Il grado d'inadempimento (cfr. allegato II) di tali impegni rilevato finora e la notevole quantità di latte (650 000 t) che rimane da smaltire nel corso della campagna 1994/95 suscitano seri dubbi circa la possibilità di rispettare il piano e inducono a chiedersi se il quadro esistente per l'assorbimento delle eccedenze possa essere tuttora considerato valido e se gli elementi costitutivi dell'intesa raggiunta in sede di Consiglio possano ancora servire come base per una soluzione equilibrata del problema delle quote latte in Italia. Secondo la Commissione, anche nella migliore delle ipotesi la quantità di latte che potrà essere riassorbita resterà largamente al di sotto (di circa 350 000 t secondo le più recenti stime) del livello di 1,57 Mio di t concordato in sede di Consiglio in fatto di smaltimento delle eccedenze.

27. Le quote individuali (consegne) inizialmente assegnate dall'Italia per la campagna di commercializzazione in corso (1993-1994) ammontavano globalmente a 11,39 Mio di t; a seguito di successivi controlli tale volume è stato ridotto a 10,9 Mio di t (9,3 Mio di t per le quote A e 1,6 Mio di t per le quote B), a fronte di un quantitativo globale garantito di 9,2 Mio di t. Quanto alle vendite dirette, le quote inizialmente assegnate corrispondevano al quantitativo globale garantito di 0,7 Mio di t, ma dopo l'esecuzione dei controlli sono state ridotte a 0,6 Mio di t (0,55 Mio di t per le quote A e 0,5 Mio di t per le quote B).

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, complessivamente, le quote da fissare per le campagne di commercializzazione 1994-1995 e 1995-1996 rimarranno contenute entro i limiti di 10,55 Mio di t e, rispettivamente, di 9,9 Mio di t.

La portata del contributo che le previste riduzioni dell'entità globale delle quote assegnate ai produttori possono dare alla riduzione delle eccedenze lattiere effettive dipenderà dai singoli elementi in cui si articola l'intervento. Da un lato, incidenza concreta dovrebbero avere i programmi di abbandono volontario con compensazione, purché gli interessati siano stati realmente impegnati nella produzione lattiera e la corrispondente capacità produttiva non sia stata trasferita ad altri produttori che rischiano di superare

le loro quote. Un'effettiva contrazione delle eccedenze si può ottenere anche con il ritiro della quota B senza compensazioni, a condizione che vi sia un corrispondente ritiro di risorse produttive dal circuito e che non si proceda ad alcuna equivalente riassegnazione di quote permanenti ai produttori interessati, attingendo ad esempio dalla riserva nazionale. D'altro canto, ove ci si basi sul modello di riduzione delle quote seguito nel 1993-1994, le rettifiche operate previa verifica dell'entità delle quote inizialmente assegnate ai produttori non danno alcun contributo al rientro degli esuberi. Analogamente, non si può ammettere che i quantitativi di riferimento individuali assegnati alla riserva nazionale vengano presi in considerazione ai fini dell'eliminazione permanente delle eccedenze se i produttori hanno interrotto la produzione per un determinato periodo. I medesimi produttori possono infatti riprendere la produzione ove ricorrano determinate circostanze, oppure i quantitativi di cui trattasi possono venir riassegnati a categorie prioritarie. Va notato che il piano italiano di rientro (cfr. punto 26) prevedeva programmi di abbandono volontario e la riduzione di quote B senza compensazione.

28. Nel caso della Spagna, i risultati sono grosso modo conformi alle aspettative. Un programma di riscatto ha consentito l'eliminazione di 657 000 t, comprese le 140 000 t che la Spagna ha fatto rientrare nell'ambito del programma di ristrutturazione finanziato dalla Comunità (regolamento 1637/91). Il programma di riscatto finanziato dalla Comunità cui è stato fatto riferimento nell'accordo raggiunto in sede di Consiglio dovrebbe consentire l'eliminazione dal circuito produttivo di circa 250 000 t.

La Spagna ha assegnato quote individuali per complessivi 5,165 Mio di t, a fronte di un quantitativo globale di riferimento (consegne) di 5,2 Mio di t. Sulla base delle indicazioni disponibili, nel 1993-1994 le consegne alle latterie spagnole dovrebbero verosimilmente superare del 4% circa la quota corrispondente; dato però che in Spagna il prezzo alla produzione del latte si ragguaglia appena all'80% circa del prelievo da riscuotere, è lecito dubitare che tali consegne eccedentarie vengano realmente effettuate.

Per quanto riguarda le vendite dirette, 100 000 t sono state definitivamente assegnate, mentre le domande ancora all'esame concernono un quantitativo pari ad altre 100 000 t. La corrispondente quota è di 366 950 t.

29. In Grecia, le quote assegnate raggiungono le 618 000 t, mentre il quantitativo di riferimento globale (consegne) è di 625 000 t. Gli elementi di cui si dispone

indicano che probabilmente il volume delle consegne sarà molto vicino alla quota stabilita.

La quota globale per le vendite dirette (4 000 t) è stata ripartita tra le regioni ai fini di una successiva redistribuzione tra i produttori interessati.

30. È probabile che i dati finali relativi alla produzione di latte e alla riscossione di prelievi nel 1993-1994 risultino influenzati da numerosi fattori quali, in particolare, il margine residuo entro la quota disponibile per i singoli produttori mano a mano che si avvicina la conclusione della campagna di commercializzazione, l'efficace applicazione del sistema di compensazione e il livello del prezzo alla produzione del latte. Sembra attualmente che il prelievo dovrà verosimilmente essere pagato in Spagna, che non lo sarà o lo sarà in minima misura in Grecia e che in Italia si procederà invece, dopo la conclusione della procedura di compensazione, ad un rimborso dei produttori che lo hanno versato.

Ora che il regime delle quote viene per la prima volta applicato in modo realmente costruttivo e che i produttori di latte e le latterie sono stati informati circa le responsabilità di cui sono investiti, gli effetti sulle consegne dei produttori dovrebbero essere drastici: è probabile che negli Stati membri interessati la produzione 1993-1994 risulti stabile o in leggera contrazione rispetto al 1992-1993.

Conclusioni in merito all'applicazione del regime

31. Progressi significativi sono stati compiuti con riguardo all'applicazione del regime delle quote lattiere anche se si sono dovuti registrare ritardi nell'assegnazione definitiva delle quote ai singoli produttori e nell'adozione delle pertinenti disposizioni legislative, particolarmente in Italia.

In questo paese, gli esaurienti controlli sulle quote dei produttori, l'introduzione di sistemi computerizzati di controllo nelle principali regioni produttrici di latte e i lavori preparatori realizzati da molte latterie stanno gettando solide basi operative. Ciò nonostante, la mole e la difficoltà del lavoro necessario per controllare e gestire le quote assegnate ai produttori, particolarmente nei casi in cui questi ultimi si attivano per cedere o affittare la loro quota in previsione di una riduzione della stessa decisa a seguito di un controllo, inducono a ritenere che sarà impresa oltremodo ardua rendere integralmente operativo il regime. L'esigenza di garantire l'osservanza delle norme e delle procedure da parte di tanti acquirenti ed associazioni di produttori richiederà non solo una totale abnegazione da parte delle regioni (cui

sono demandate specifiche competenze in materia), bensì anche l'assistenza delle agenzie di controllo centrali, che sinora hanno svolto in tutt'Italia un ruolo di primo piano nella verifica delle quote assegnate ai produttori.

In Spagna è probabile che quest'anno si giunga all'integrale applicazione del regime (facendo riferimento alle quote stabilite per il 1993-1994), anche se controllare il gran numero di acquirenti del latte e gestire i cambiamenti delle quote dei produttori non sarà compito agevole. In Grecia alcune difficoltà potrebbero insorgere a causa della tardiva revisione dei dati di riferimento per l'assegnazione delle quote e dell'esiguità delle risorse disponibili a livello amministrativo per la gestione del regime; d'altro canto, la capacità di molte latterie di adempiere gli obblighi loro incombenti fa sì che i controlli a livello dell'acquirente non posino problemi insuperabili.

La volontà politica di perseverare, specialmente in situazioni che impongono la riduzione delle quote o la riscossione di prelievi, sarà elemento determinante. La manifestazione di tale volontà esige dalle autorità competenti la ferma determinazione di applicare efficacemente il regime, e richiede il supporto del necessario apparato legale ed amministrativo. In tale prospettiva, la situazione dell'ente designato in Grecia (ELOG) risulta insoddisfacente. Fino a quando l'ELOG non sarà compiutamente operativo, sembra difficile che tale paese possa essere in grado di gestire e controllare adeguatamente il regime delle quote. È poi indispensabile che in Italia le funzioni di gestione e controllo del regime siano svolte in un contesto indipendente dagli interessi dei produttori e che norme legislative nazionali diano fondamento a tale obiettivo.

Proposta

32. Considerati i progressi sinora realizzati, la Commissione ritiene che per l'Italia e la Grecia le quote aggiuntive 1994-1995 dovrebbero venir assegnate a titolo provvisorio.

Nel caso della Spagna sembra lecito affermare che i progressi compiuti con riguardo all'introduzione del regime sono ormai irreversibili; la Commissione pertanto, visti i soddisfacenti risultati in materia di impegni quantitativi, propone che l'incremento della quota concesso alla Spagna per il 1993-1994 sia riconosciuto a titolo definitivo.

Nel caso dell'Italia, la Commissione ritiene che i dubbi che permangono circa la realizzazione dei programmi di rientro degli esuberanti siano tali da indurre a

rivedere la quota maggiorata che era stata concordata per il 1993-1994 partendo dal presupposto che nella fase attuale una più congrua parte delle eccedenze sarebbe già stata eliminata dal mercato. Secondo la Commissione, la nuova situazione venutasi così a delineare giustifica un aumento della quota delle consegne pari a 0,55 Mio di t, a fronte di una maggiorazione di 0,9 Mio di t concordata per il 1993-1994. La Commissione procederà ad un riesame di tale quantitativo, stabilito in via provvisoria, alla luce dei risultati conseguiti con i provvedimenti menzionati al precedente punto 26, relativi ad un nuovo programma di abbandono volontario e all'eliminazione di quote B temporanee senza compensazione. Si terrà conto altresì di tutte le prove tangibili che potranno essere fornite dall'Italia in merito al livello delle eccedenze. La Commissione stima necessario disporre di tali informazioni, stanti il perdurare delle difficoltà nell'acquisizione di dati verificabili sulla produzione e l'insorgere di dubbi circa il livello delle eccedenze da far rientrare. In dicembre, quando si può presumere che l'Italia avrà avuto modo di adottare tutti i provvedimenti necessari all'eliminazione delle eccedenze, la Commissione formulerà una nuova proposta di quote per il 1995-1996 elaborata sulla base del cennato riesame.

33. Nel caso della Grecia, i probabili risultati sono grosso modo conformi a quanto previsto al momento in cui era stato definito l'accordo. Ne consegue che la quota aggiuntiva concessa per il 1993-1994 dovrebbe essere mantenuta anche per il 1994-1995. Tale proposta viene avanzata, per la Grecia, sulla base delle ampie assicurazioni che sono ora state fornite circa la piena operatività dell'ente di controllo (ELOG) sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994-1995. La relazione di dicembre preciserà la situazione al riguardo.

ALLEGATO I

PROPOSTE PER RIASSORBIRE L'ECEDENZA DI PRODUZIONE

SPAGNA

	Spagna (t)
Quote attuali	
- Consegne	4 550 000
- Vendite dirette	527 000
Stima della produzione attuale	6 000 000
Differenza tra quote e produzione	1 450 000
Programma nazionale di riscatto già deciso	600 000

SOLUZIONE

Revisione delle quote	500 000
Trasferimento vendite dirette	150 000
Riscatto finanziato dalla Comunità	200 000

GRECIA

La quota è aumentata di 100 000 t.

ITALIA

	(Mio di t)
I. Eccedenza da riassorbire	2,47
II. Di cui senza compensazione, conformemente alla normativa italiana	0,84
III. Eccedenza netta	1,63
IV. Quota aggiuntiva	0,90
V. Quantitativo da riscattare	0,73
VI. Quantitativo da riscattare con il contributo comunitario (25% del punto V)	0,20

A.

1.	Eccedenza da eliminare	2,47 Mio di t*
2.	Quota aggiuntiva concessa	0,90 Mio di t*
3.	Eccedenza netta	1,57 Mio di t*

B. Piano italiano per la riduzione della produzione lattiera - di cui alla lettera alla Commissione del 1° febbraio 1993 ed accluso alla relazione della Commissione al Consiglio - COM(93) 109 def. del 9 marzo 1993.

campagna lattiera 1992-93	300 000 t
campagna lattiera 1993-94	650 000 t
campagna lattiera 1994-95	650 000 t

C. Provvedimenti sinora adottati

campagna latt. 1992-93 (1637/91)	261 000 t
campagna latt. 1993-94 (FEAOG)	202 000 t (massimo)
campagna latt. 1994-95 (3950/92)	11 425 t (massimo)

D. Impegni per la campagna lattiera 1994-95

Programma di abbandono volontario con compensazione nazionale	250 000 t
Riduzione delle quote B senza compensazione	± 500 000 t**

* In base ai dati italiani riguardanti la produzione nel 1992-1993, vale a dire 11,5 Mio di t, meno la quota di 9,03 Mio di t.

** In base ad un totale di 1,6 Mio di t di quote B.

ISSN 0254-1505

COM(94) 64 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-074-IT-C

ISBN 92-77-65824-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo